

Messaggio Inps 19 luglio 2024 n. 2655

Oggetto: Articolo 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Circolare Inps n. 74/2021 - Chiarimenti e istruzioni operative in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico.

Con circolare n. 74 del 4 maggio 2021 sono state diramate le istruzioni per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di contratti di part - time verticale o ciclico.

Al par. 3 della citata circolare è stato precisato che, con riferimento ai periodi lavorativi successivi all'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021), corre l'obbligo di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell'articolazione dell'orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto riguarda i periodi lavorativi anteriori al 1° gennaio 2021, riferiti a contratti di lavoro in essere o esauriti (par. 2.1 e 2.2. della circolare n. 74), il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati in ragione del part time è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.

Col presente messaggio, onde procedere ad una corretta istruttoria delle domande di accredito in esame, si forniscono le seguenti indicazioni e chiarimenti anche in base ai quesiti trasmessi dalle sedi territoriali.

1. Presentazione della domanda di accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020

L'accredito è subordinato alla presentazione di apposita domanda che potrà riguardare tutti o solo alcuni contratti di tipo part time verticale ciclico oppure l'intero periodo o solo parte dello stesso all'interno del medesimo contratto.

La domanda è presentata in via telematica, in base alle indicazioni contenute nella circolare n.4/2022. Le domande di accredito pervenute in modalità cartacea in data anteriore al rilascio dell'applicativo per la presentazione delle stesse in via telematica devono comunque essere acquisite manualmente nell'applicativo gestionale (NPIGPA) e definite secondo le istruzioni operative contenute nel messaggio n.939/2022.

2. i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato

Si ribadisce che il riconoscimento in parola opera limitatamente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa all'articolazione dell'orario di svolgimento dell'attività lavorativa del rapporto part-time stesso, restando confermata l'esclusione dal beneficio per i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro derivanti da causa diversa dal part-time (es. aspettative non retribuite).

Requisito necessario ai fini dell'accredito è che i periodi di mancato svolgimento dell'attività lavorativa in ragione del part time si collochino in costanza di rapporto di lavoro. Laddove, dunque, il contratto a tempo parziale preveda che lo svolgimento dell'attività sia caratterizzata da prestazioni di lavoro concentrate in determinati periodi, sussistono i requisiti per l'applicazione della circolare n. 74/2021. Rientrano dunque nella previsione normativa anche quei contratti che prevedono che la prestazione di lavoro sia resa a tempo parziale ciclico in ragione della sospensione estiva programmata dei servizi di ristorazione scolastica.

In ragione della finalità perseguita dalla norma, deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione dell'attività lavorativa; nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta all'avvicinarsi dei diversi contratti di lavoro non sono ammessi al beneficio. Così, ad esempio, i contratti stagionali, se plurimi, devono essere considerati singolarmente, anno per anno, e non è possibile ricondurre più contratti stagionali ad un unico rapporto per il mero fatto di intercorrere con lo stesso datore di lavoro o per il fatto di essere particolarmente garantiti, quanto alla riassunzione, anno dopo anno e alla durata, trattandosi pur sempre di contratti a termine, ciascuno predeterminato, nell'inizio e nella fine della prestazione lavorativa, e autonomo l'uno rispetto all'altro.

3. Valutazione della documentazione a supporto

È onere del lavoratore che richiama il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta articolazione della prestazione lavorativa. A tal fine, come precisato in circolare n.74/2021, la domanda è corredata dalla relativa documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore) da cui emergano le condizioni che diano o meno diritto all'accredito. Nella fase istruttoria, oltre all'esame della documentazione prodotta, devono essere valutati tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori informazioni presenti su UNILAV, ecc.

L'indagine deve essere condotta in ragione del quadro istruttorio complessivo per come risultante dalla documentazione agli atti e delle ulteriori informazioni disponibili. Laddove emergano elementi tali da far ritenere sussistenti i requisiti per l'accredito in questione, si potrà procedere a tale riconoscimento, anche, esemplificativamente, in presenza di flussi

Uniemens che non indicano il rapporto di lavoro come part-time di tipo verticale, bensì orizzontale. È stato, infatti, riscontrato che in molteplici casi il datore di lavoro abbia erroneamente indicato nel flusso Uniemens la tipologia del rapporto di lavoro orizzontale ancorché dal contratto di lavoro part-time allegato sia risultata un'articolazione della prestazione lavorativa tipica del part-time misto o verticale, con prestazione ad orario pieno (o ad orario ridotto) solo in determinati periodi dell'anno del mese o della settimana e previsione della sospensione dell'attività lavorativa per altri periodi. Allo stesso modo si potrà procedere al riconoscimento anche nei casi in cui non sia presente agli atti l'attestazione dell'azienda datrice di lavoro (perché, ad esempio, il datore di lavoro è irreperibile o deceduto) ma la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale / ciclico e l'articolazione dell'orario di lavoro emergano dalla restante documentazione.

Deve poi prestarsi particolare attenzione al tenore letterale del contratto di lavoro fornito in fase istruttoria dal momento che, come già indicato nella Circolare 74/2021, non ci si deve strettamente attenere al nomen iuris del contratto di lavoro stesso ma alla sostanziale tipologia di lavoro che esso va a disciplinare.

Conseguentemente, può essere riconosciuto l'accredito di cui all'art. 1 co. 350 L. 178/2020 anche quando il contratto in esame, denominato "contratto di lavoro part-time orizzontale", preveda una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sussumibile nella tipologia del part-time verticale o ciclico. Ci si riferisce, ad esempio, alle ipotesi di lavoratori addetti ad attività di refezione nelle mense scolastiche, il cui rapporto di lavoro è indicato come part-time orizzontale e all'interno del quale è prevista una sosta stagionale nel periodo estivo. In tale caso, dunque, nonostante il rapporto di lavoro all'interno del contratto non sia definito come di part-time verticale, bensì orizzontale, sussistono i requisiti per l'accredito in questione in quanto le modalità di svolgimento della prestazione descritte nel contratto consentono di ricondurlo nell'alveo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020 che dispone il riconoscimento per intero del periodo di anzianità contributiva per i contratti di lavoro a tempo parziale che prevedono che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi.

Resta inteso, come precisato nella circolare n. 74/2021, che deve trattarsi di periodi di sospensione in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale e non riferibili ad eventi diversi (es. aspettative non retribuite, etc.).

Al contrario, qualora il contratto di lavoro riporti in modo preciso l'articolazione dell'orario di lavoro e le stesse denunce contributive siano conformi o congrue al programma negoziale lavorativo, non è possibile concedere il beneficio in esame sulla base di una attestazione rilasciata ora per allora da parte del datore di lavoro o dell'autocertificazione del lavoratore in contrasto col predetto programma negoziale.

In queste ipotesi, il lavoratore dovrà produrre ulteriori documenti (ad esempio buste paga, fogli rilevazioni presenze, ecc...) da cui risulti che la mancata prestazione lavorativa sia connessa all'articolazione dell'orario di svolgimento dell'attività lavorativa del rapporto part-time stesso.

Sovente sono state riscontrate autocertificazioni incomplete o contraddittorie; in questi casi è opportuno sincerarsi che il lavoratore o il datore di lavoro abbiano compreso appieno i termini dell'attestazione che rilasciano, in modo che siano dichiarati correttamente i periodi di sospensione del rapporto di lavoro (ad es. aspettative non retribuite) diversi da quelli non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato.

Per quanto intuitivo, si precisa che la normativa contenuta nell'art. 1, comma 350, della L. n. 178/2020 è applicabile, al ricorrere dei prescritti requisiti, a tutte le tipologie di contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (es. contratti di formazione e lavoro).

Per ogni altro aspetto qui non espressamente attenzionato, si rinvia integralmente alle Circolari 74/2021 e 4/2022 e Messaggi Hermes 2162/2021, 2641/2021 e 939/2022.